

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI CEREALI, FARINE, SEMI E FORAGGI

modificato dal Consiglio con la deliberazione n. C/6 del 21.07.2016, in vigore dal 13 agosto 2016

Art. 1

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara istituisce una Commissione consultiva composta da esperti per accertare i prezzi all'ingrosso dei cereali, farine, semi e foraggi sul mercato di Novara.

Art. 2

La Commissione si compone di esperti effettivamente appartenenti alle categorie interessate ed è soggetta a rinnovo triennale.

Art. 3

Tutti i componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta camerale, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.

Qualora nel corso del triennio di carica uno o più membri della Commissione si rendessero indisponibili, la Giunta provvederà alla loro immediata sostituzione, sentite le rispettive associazioni di categoria; in caso d'urgenza vi provvederà direttamente il Presidente della Camera di Commercio, salvo ratifica della Giunta.

I componenti nominati nel corso del triennio rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione.

Art. 4

La Commissione ha un Presidente e un Vice Presidente, nominati nel suo seno. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal rappresentante della Camera di Commercio in seno alla Commissione stessa.

Art. 5

La Commissione deve accertare i prezzi, in base alle contrattazioni effettuate sul mercato di Novara, con riferimento ad un listino che dovrà essere definito dalla Commissione stessa nella prima riunione di insediamento e potrà essere modificato soltanto all'inizio di ogni annata agraria, al fine di consentire il corretto computo dei prezzi medi dell'annata agraria.

Scopo della rilevazione è giungere alla fissazione, per ognuno dei prodotti presenti nel listino, di un prezzo medio, anche nell'ambito di un limite minimo e massimo, che possa costituire, secondo le norme vigenti, un valore informativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico o privato.

La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre alle transazioni avvenute nel periodo precedente e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.

Art. 6

Le riunioni sono validamente convocate con la presenza di almeno due componenti, in rappresentanza di differenti categorie economiche. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La partecipazione alle riunioni può avvenire in presenza ovvero mediante collegamento in audio o video conferenza.

La Camera di Commercio, allo scopo di non ritardare la pubblicazione del listino, può tuttavia convalidare i prezzi accertati nel corso di riunioni in cui non si raggiunga la predetta maggioranza.

Delle riunioni della Commissione viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale in forma sintetica, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso, al quale è allegato il foglio firme. La presenza dei componenti intervenuti in audio o video conferenza è attestata dal Segretario.

In caso di assenza del Presidente, il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Vice Presidente.

Art. 7

La Commissione si riunisce settimanalmente, nella giornata di lunedì, fatta eccezione per il mese di agosto.

Art. 8

La Giunta, su proposta del Presidente, ha facoltà di sostituire i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive della Commissione.

Art. 9

In tutti i casi di contestazione nei confronti dei prezzi definiti ai sensi degli artt. 5 e 6 è competente a decidere la Giunta camerale.

Art. 10

La Commissione di cui all'art. 1 si compone di n. 13 componenti così suddivisi:

n. 3 industriali, designati dalle locali organizzazioni di categoria, di cui preferibilmente uno molitorio e due risieri;

n. 2 mediatori, designati dalle locali organizzazioni degli agenti di affari in mediazione;

n. 2 commercianti, designati dalle locali organizzazioni di categoria, di cui uno esperto del mercato dei foraggi;

n. 1 agricoltore proprietario di fondi, designato dalla propria associazione;

n. 4 agricoltori affittuari, designati dalle locali organizzazioni di categoria, di cui uno esperto di foraggi;

n. 1 funzionario della Camera di Commercio.

Qualora non si riuscissero a raccogliere tutte le designazioni previste dal presente articolo, sarà facoltà della Giunta procedere ugualmente alla costituzione o al rinnovo della Commissione, eventualmente procedendo in modo diretto all'individuazione dei componenti non designati, mentre qualora le designazioni fossero in numero eccedente rispetto ai componenti della Commissione, la Giunta opererà le nomine in conformità a quanto previsto dal presente articolo, valutando la rappresentatività territoriale specifica del soggetto designante e adottando un criterio di rotazione tra gli stessi soggetti.

Art. 11

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 10 si applicano dal prossimo rinnovo della Commissione.